

**CONVENZIONE TRA I COMUNI**  
**DI**  
**LOMBARDORE – RUEGLIO - SAN FRANCESCO AL CAMPO – SAN PONSO**  
**PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELL'UFFICIO DI SEGRETARIO**  
**COMUNALE**

Rep. \_\_\_\_\_

L'anno ..... il giorno..... del mese di ..... tra il  
Comune di LOMBARDORE legalmente rappresentato dal Sindaco Sig. Diego BILLI,  
il Comune di RUEGLIO legalmente rappresentato dal Sindaco dr.ssa Gabriella LAFFAILLE.  
il Comune di SAN FRANCESCO AL CAMPO legalmente rappresentato dal Sindaco Sergio  
COLOMBATTO  
il Comune di SAN PONSO legalmente rappresentato dal Sindaco Ornella MORETTO  
si conviene e si stipula quanto segue:

**PREMESSO CHE**

L'Amministrazione Comunale di LOMBARDORE con delibera di C.C. n..... del ..... ,  
dichiarata immediatamente eseguibile, l'Amministrazione Comunale di RUEGLIO con delibera di  
C.C. n..... del ....., dichiarata immediatamente eseguibile, l'Amministrazione Comunale di  
SAN FRANCESCO AL CAMPO con delibera di C.C. n..... del ..... dichiarata  
immediatamente eseguibile e l'Amministrazione Comunale di SAN PONSO con delibera di C.C.  
n..... del ....., dichiarata immediatamente eseguibile, hanno deciso lo svolgimento delle  
funzioni dell'ufficio di Segretario Comunale in forma associata ai sensi dell'art. 98 comma 3 del D.  
L gs. n. 267/2000 e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 del D.P.R. n. 465 del 4.12.1997;

**Art. 1 – OGGETTO E FINE**

I Comuni di LOMBARDORE, RUEGLIO, SAN FRANCESCO AL CAMPO e SAN PONSO,  
stipulano la presente convenzione allo scopo di avvalersi dell'opera di un unico Segretario  
Comunale per svolgere in modo coordinato ed in forma associata le funzioni di Ufficio di  
Segretario Comunale, ottenendo un significativo risparmio della relativa spesa.

**Art. 2– COMUNE CAPO CONVENZIONE**

Il Comune di San Francesco al Campo assume la veste di Comune capo convenzione.

### **ART. 3 – DURATA DELLA CONVENZIONE – SCIOGLIMENTO ANTICIPATO**

La costituzione della sede convenzionata inizia dalla data di assunzione in servizio del Segretario incaricato ed è da intendersi valida per un periodo di anni 5 (cinque). Allo scadere del termine, le amministrazioni convenzionate potranno rinnovarla, immutata o con modificazioni. In caso di mancato rinnovo, il Segretario comunale titolare coprirà l'incarico presso il comune capo convenzione, salvo diverso accordo.

Essa potrà essere sciolta in qualunque momento antecedente alla scadenza del termine, per concorde volontà dei comuni convenzionati mediante atto deliberativo consiliare adottato dai rispettivi consigli comunali. Lo scioglimento avrà effetto dal primo giorno di esecutività dell'ultimo atto deliberativo adottato, salvo diversa determinazione dei consigli comunali. Le parti concorderanno la sede comunale in cui il segretario presterà servizio dopo lo scioglimento della convenzione; in mancanza di accordo, il segretario comunale titolare svolgerà l'incarico presso il comune capo-convenzione.

E' possibile il recesso unilaterale, motivato, di uno dei comuni convenzionati, mediante atto deliberativo consiliare da comunicarsi all'altro comune. In tal caso il recesso avrà effetto dal primo giorno del quarto mese successivo al ricevimento della comunicazione da parte dell'altro comune convenzionato. Sarà considerato valido motivo di recesso della convenzione la mancata conferma del segretario comunale da parte del sindaco insediato presso un'amministrazione comunale convenzionata interessata da una tornata amministrativa.

### **ART. 4 – NOMINA E REVOCA DEL SEGRETARIO COMUNALE**

La nomina del Segretario Comunale è di competenza del Sindaco del Comune di San Francesco al Campo, sede della convenzione, che provvede, nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 267/2000, d'intesa con i Sindaci dei Comuni di Lombardore, Rueglio e San Ponso.

Alla scadenza della convenzione e nei casi di scioglimento anticipato, i Sindaci hanno la possibilità di definire, d'intesa tra loro e con l'accettazione del Segretario titolare della sede, in quale comune tra quelli facenti parte della convenzione il Segretario resta Titolare.

Qualora non si addivenga all'accordo tra i Sindaci, ovvero nel caso in cui il Segretario non controfirmi l'intesa, quest'ultimo conserva la titolarità del Comune sede della convenzione.

### **ART. 5 – ORARIO DI LAVORO – MODALITA' DI ESPLETAMENTO**

L'orario di servizio viene ripartito tenuto conto della percentuale di compartecipazione finanziaria indicata al successivo art. 8 tra i comuni Convenzionati. I Sindaci dei quattro comuni e il Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 19 del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria,

stabiliranno i tempi di lavoro correlandoli in modo flessibile alle esigenze connesse all'espletamento dell'incarico in relazione agli obiettivi ed ai programmi da realizzare.

#### **ART. 6 – TRATTAMENTO ECONOMICO**

Il trattamento economico ed il rimborso delle spese spettanti al Segretario titolare dell'Ufficio di Segretario Comunale sono disciplinati dalla contrattazione collettiva di riferimento.

Il comune di San Francesco al Campo, sede della convenzione, assume l'onere di anticipare tutte le retribuzioni spettanti al Segretario titolare nonché il versamento degli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi e di quanto altro attiene al servizio convenzionato.

Saranno ad esclusivo carico dell'Ente che ha conferito l'incarico le retribuzioni, i compensi e le spese per funzioni aggiuntive conferite a norma della vigente disciplina legislativa e contrattuale. Nel caso di missioni svolte nell'interesse di un solo comune il rimborso sarà corrisposto dall'Ente interessato.

Per accedere ai Comuni convenzionati sarà corrisposto al Segretario Comunale, direttamente dai Comuni di Lombardore, Rueglio e San Ponso il rimborso delle spese di viaggio. La distanza chilometrica sarà computata a partire dalla sede del Comune capo convenzione comprendendo anche il viaggio di ritorno.

#### **ART. 7 – ONERI FINANZIARI – OBBLIGHI – GARANZIE**

Tutte le spese concernenti l'Ufficio di Segretario Comunale, fatte salve quelle di esclusivo interesse di un singolo Comune, come quelle previste dall'art. 6 – commi 3 e 4 – saranno ripartite come segue:

- a) a carico del Comune di Lombardore 11/36 ore settimanali
- b) a carico del Comune di Rueglio 6/36 settimanali
- c) a carico del Comune di San Francesco al Campo 18/36 ore settimanali
- d) a carico del Comune di San Ponso 1/36 ore settimanali.

Ogni semestre il Comune di San Francesco al Campo comunicherà ai comuni di Lombardore, Rueglio e San Ponso il rendiconto e la ripartizione delle spese sostenute nel semestre precedente. I comuni di Lombardore, Rueglio e San Ponso provvederanno al rimborso del saldo della quota a loro carico entro i trenta giorni successivi.

#### **ART. 8 – MODIFICHE ALLA CONVENZIONE – RINVIO A NORME**

Qualsiasi modifica alla presente Convenzione dovrà essere approvata dai Consigli Comunali dei Comuni convenzionati.

Per quanto non previsto nella presente convenzione si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia e alla normativa contrattuale.

Letto, confermato e sottoscritto

Comune di LOMBARDORE

Comune di RUEGLIO

Comune di SAN PONSO

Comune di FRANCESCO AL CAMPO